

Delibera n. **246**
Dell'11/11/2021

Oggetto: Parere sullo schema di Decreto concernente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera” (metodologia CLIL)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell'art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l'art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia e, in particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

TENUTO CONTO che con Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 il MIUR ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole (ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010).

In particolare l'art. 3 dispone che:

“1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I corsi indirizzati a docenti in possesso di abilitazione in discipline la cui formazione iniziale è di competenza delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (...), sono attivati attraverso specifiche convenzioni tra università e istituzioni AFAM, la quale convenzione prevede l'erogazione dei crediti formativi universitari inerenti i settori della disciplina da veicolare da parte delle istituzioni AFAM.
(...)

3. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo l'attivazione dei corsi”;

4. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale”.

VISTA la nota n. 33952 del 5 novembre 2021, con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR richiede di acquisire il parere dell'ANVUR sullo schema di Decreto concernente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera” (metodologia CLIL);

ESAMINATO lo schema di Decreto concernente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera” (metodologia CLIL)

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1, facente parte integrante della presente delibera e contenente il parere ANVUR sullo schema di Decreto concernente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera” (metodologia CLIL) e in particolare sui criteri e requisiti delle sedi universitarie abilitate all’erogazione dei corsi;
2. di procedere con la trasmissione della proposta di cui all’Allegato 1 al Ministero dell’Università e della Ricerca.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

LIVON DANIELE
DIRETTORE GENERALE



**Firmato
digitalmente da
Uricchio Antonio
Felice
C = IT**

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Allegato 1 alla Delibera 246/2021

Parere ANVUR sullo schema di Decreto concernente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera” (metodologia CLIL)

Lo schema di decreto definisce, aggiornando il precedente D.M. MIUR del 30 settembre 2011 e il D.D. 6 del 16 aprile 2012, gli obiettivi e i criteri di svolgimento dei percorsi formativi per l’insegnamento di discipline curriculari in lingua straniera con metodologia CLIL nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché le modalità di attivazione di tali percorsi da parte delle Università italiane, anche in collaborazione fra loro o con soggetti esterni qualificati.

Si rileva anzitutto che all’ampiezza degli obiettivi formativi – che prevedono l’acquisizione di una gamma articolata di competenze pedagogiche, linguistico-comunicative e didattiche (anche con riferimento all’utilizzo di risorse tecnologiche) funzionali all’insegnamento di una seconda lingua in modalità CLIL – corrisponde un percorso didattico quantitativamente inadeguato, articolato in soli 20 CFU, privi oltretutto di un’esplicita corrispondenza in termini di monte orario. Si evidenzia inoltre che nelle tabelle A e B non è prevista l’attribuzione di CFU alla discussione del progetto di tirocinio in sede di esame orale finale.

Anche da un punto di vista contenutistico, le attività formative non risultano del tutto coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati, vista l’assenza totale di insegnamenti di ambito pedagogico e psicologico (SSD M-PED/01, Pedagogia generale e sociale; M-PED/03, Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04, Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione).

All’art. 4 comma 1 del DM si suggerisce di esplicitare il riferimento alle istituzioni AFAM come soggetti abilitati ad operare per gli ambiti di propria competenza in convenzione con le Università (ripristinando quanto già previsto dall’art. 3 comma 1 del DM 30 settembre 2011).

All’art. 5 comma 1 si rileva l’opportunità di introdurre un riferimento, almeno generale, ai metodi di verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento previsti dalle singole attività formative.

Con riferimento alla formulazione dei singoli articoli si segnala inoltre quanto segue:

- *Art. 1, comma 1*: va eliminata la precisazione “di 20 CFU”, che nella formulazione attuale sembra riferita ai soli corsi rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria (la quantificazione è del resto indicata a successivo art. 2);
- *Art. 2, comma 1*: andrebbero menzionati nel testo, senza limitarsi a rinviare alla tabella, gli ambiti di riferimento dei crediti formativi in cui è articolato il percorso di perfezionamento;

- *Art.4, comma 1*: si suggerisce di sostituire la dicitura “strutture universitarie” con “Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche”;
- *Art. 6, comma 1*: si propone di modificare la formulazione “I corsisti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ricevono la certificazione finale al termine del corso di perfezionamento” con “ricevono la certificazione al superamento della prova finale”;
- Negli *Allegati A e B*, al punto D si suggerisce di modificare la dicitura “Profilo in uscita del docente CLIL” con “Profilo delle competenze del docente CLIL”.

In sintesi:

- si ritiene opportuno incrementare il numero dei CFU che compongono il percorso formativo, portandoli da 20 a 40 totali e prevedendo l’assegnazione di 6 crediti alle discipline di ambito pedagogico e psicologico e di 4 crediti alla prova orale finale di discussione del progetto di tirocinio;
- per quanto concerne l’individuazione delle sedi universitarie abilitate all’erogazione dei corsi si suggerisce di confermare i requisiti previsti dall’art. 3 comma 3 del DM 30 settembre 2011, integrandoli, al punto c., con il riferimento ad attività formative di ambito pedagogico e psicologico;
- si suggerisce di ripristinare il riferimento alle istituzioni AFAM come soggetti abilitati a partecipare, in convenzione con le Università, all’erogazione dei corsi per gli ambiti di propria competenza;
- si richiede di affidare ai Nuclei di Valutazione il compito di verificare, dandone conto nella relazione annuale, il corretto funzionamento e l’efficacia dei corsi di perfezionamento erogati.